



IL TRIBUNALE DI LODI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dott.ssa Stefania Calò	Giudice
Dott.ssa Flaviana Boniolo	Giudice rel.

sciogliendo la riserva che precede;

premesso che la società ECO COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in Lodi, via Biancardi n. 4 ha proposto una domanda prenotativa ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

che detto termine è stato successivamente prorogato, a seguito di richiesta della società preponente;

rilevato che nel termine assegnato dal Tribunale la ricorrente non ha depositato la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verteva la riserva di successiva produzione;

sentito il debitore;

rilevato che il termine predetto non può essere ulteriormente prorogato;

visto l'art. 162 L. Fall.

DICHIARA

l'inammissibilità della proposta di concordato; provvede sull'istanza di fallimento come da separato provvedimento.

Così deciso in Lodi il 14.2.2018

Il Presidente
Dott. T. E. Preioni

TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITO NELLA CANCELLERIA
IL 15 FEB 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Vitali

